N. R.G. 2016/13

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.13/2016 promosso con ricorso depositato in data 4.1.2016

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Genovese

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova

resistente

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

Oggetto: impugnativa ex art. 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, 702 bis e ss. c.p.c., del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sez. di Padova emesso il 12.8.2015 (decreto n.VE0001756)

§§§

Il Giudice Onorario,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.9.2016, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 4.1.2016 il ricorrente nato il a - Edo State in Nigeria, proponeva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sez. di Padova sopra indicato, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale chiedendo, previa declatoria di inefficacia del provvedimento impugnato, in via principale lo status di beneficiario della protezione internazionale sussidiaria ed in via subordinata la protezione umanitaria.

Con vittoria di spese ed onorari.

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c70

A sostegno della propria domanda, premessa la storia personale ed evidenziato il fenomeno del cultismo in Nigeria, lamentava la carenza di istruttoria e di motivazione da parte dell'amministrazione con riguardo all'art.3 del D. Lgs.251/2007 e all'art.8 del D. Lgs.25/2008, facendo presente il disagio sociale, la mortalità, l'incertezza e la precarietà del paese di provenienza, la violenza indiscriminata ed il radicalismo religioso posto in essere non solo da parte da Boko Haram in tutto il paese e la mancanza di garanzia della sicurezza da parte delle Autorità Nigeriane; precisava poi il rischio di danno grave anche per l'assenza di risorse economiche in caso di rientro nel paese di origine. Allegava a supporto giurisprudenza e 3 attestati, il primo di partecipazione al corso di alfabetizzazione A2, il secondo di frequenza di 5 ore al corso di formazione sulla sicurezza del 20.5.2016, il terzo di collaborazione alla asd calcistica Ambrosiana Sambruson.

Si costituiva il Ministero, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale, anche in merito alla attenta valutazione della domanda, contestando le affermazioni del ricorrente e richiamandosi integralmente alle motivazioni del provvedimento impugnato; fatto presente che la decisione di rigetto era stata attentamente valutata, considerata la narrazione poco credibile, vaga e generica, tenuto conto della mancanza di prove a suffragio ai fini del livello minimo di circoscrizione della domanda, dell'estensione geografica della Nigeria per la situazione di violenza indiscriminata, considerato che la stessa riguarderebbe solo gli stati di Borno, Yobe e Adamawa situati nel Nord est del paese e non la zona di provenienza del ricorrente, ritenendo inadeguata come fonte il sito Viaggiare Sicuri, allegando al riguardo una nota di aggiornamento ACCORD sugli incidenti che nel 2015 hanno coinvolto i civili in Nigeria, non ravvisando un rischio grave per il riconoscimento della protezione sussidiaria, né alcuna criticità umanitaria, chiedeva il rigetto del ricorso.

Nessuno compariva per il Ministero.

Il Giudice Onorario all'esito dell'interrogatorio libero e del deposito di memoria integrativa, riservava la decisione.

§§§

Il ricorrente, cittadino Nigeriano originario di Uromi ma sempre vissuto a Benin City- Edo State, di religione cristiana, ha dichiarato di essere scappato dal proprio paese per motivi "religiosi" per il timore di essere ucciso dai membri della confraternita Aye, poiché appartenente a quella Vicky; precisava che nata una faida tra le due confraternite a causa dell'uccisione di un membro di quella Aye per mano di un appartenente all'altra, lasciata la scuola per il timore di essere ucciso, dopo che alcuni membri della Aye erano andati a cercarlo a casa, si rifugiava presso uno zio a Zaria, quando, a causa degli scontri tra cristiani e musulmani, il 18.6.2012 decideva di partire dalla Nigeria ed

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c20

attraversato il Niger giungeva in Libia; lì, dopo essere stato rapito dagli Asma Boys che uccidevano lo zio, giungeva in Italia.

§§§

Si ritiene opportuno come premessa richiamare il quadro normativo di riferimento: la direttiva 2011/95/UE, che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE e il D.Lgs. 251/2007 attuativo della direttiva ora indicata.

L'art.2 del D. Lgs.n. 251/2007 definisce "***rifugiato***" *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese*". Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

Gli artt. 5 e 7 del medesimo D. Lgs., ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ossia b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Si considera quale **agente persecutore**, tanto lo Stato estero di provenienza quanto soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare.

Per quanto attiene la protezione sussidiaria, deve essere riconosciuta al "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "*sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c70

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art.3 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

In tal senso la Cassazione ha stabilito ancorché attenuato "*l'onere probatorio, deve essere dunque assolto, se pur in via indiziaria, tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio...*" (Cass. Civ. n.26278/05).

Si tratta pertanto di un giudizio incentrato sulla verifica della buona fede soggettiva e che impone di valutare la credibilità del cittadino straniero sulla base di un esame comparativo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

Quanto alla protezione umanitaria, l'art.32, 3° comma D. Lgs.25/2008 dispone che la Commissione territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere al Questore gli atti per l'eventuale rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art.5 comma 6° D. Lgs. 286/98.

Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui ci sia una vulnerabilità da proteggere (Cass. n.21114/2014), facendo presente che la pericolosità per l'incolumità del richiedente può sostanziarsi in un sistema di vendette private, tollerato e non efficacemente contrastato, diverso dalla violenza incontrollata di cui al rifugio politico e alla protezione sussidiaria (cass. Civ.n.2294/2012 – n.8399/2014 – n.21903/2015). Ed ancora, in tal senso, in tema di protezione internazionale, "*quando in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo 8 ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale*

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c70

del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso umanitario"(Cass. Ordinanza n.24544/2011).

Per quanto attiene al diritto di asilo ex art.10 Costituzione, a fronte dell'esplicita previsione contenuta nel richiamato art. 2 lett. b) del D. Lgs. 25/2008, pare inequivoco che non possa essere una forma autonoma di protezione.

Secondo il più recente insegnamento della Cassazione, infatti, "*in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo "status" di rifugiato politico, e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo*" (Cass. 23/8/2006 n.18353; Cass. 1/9/2006 n.18940).

Pertanto, il diritto di asilo previsto dalla Costituzione, allo stato della legislazione vigente e nonostante la portata precettiva della norma costituzionale, pare non costituire per lo straniero che invochi protezione una posizione soggettiva autonoma e distinta da quelle previste dal D. Lgs. 251/2007 e, soprattutto, destinata a sopravvivere al rigetto della domanda di protezione internazionale avanzata nelle forme della citata disciplina.

§§§

Nel caso di specie, la Commissione Territoriale, ha considerato non credibile la storia personale riferita dal ricorrente relativamente al conflitto tra le due confraternite, perché riferita in modo vago, generico e contraddittorio, nonché la vicenda narrata mancante di prove a supporto; non ravvisando elementi riconducibili ai motivi di persecuzione personale ha ritenuto di non riconoscere lo status di rifugiato; così come, in difetto di credibilità, in mancanza di rischio di persecuzione o di danno grave, ha respinto la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a) e b) D. lgs.251/2007; relativamente a quella ai sensi della lettera c) dallo stesso articolo, tenuto conto dell'estensione geografica della Nigeria e che dalle fonti la zona di origine del richiedente, Edo State, non risulterebbe interessata da conflitti armati o da violenza, giacché le aree interessate dal conflitto armato interno e dagli attacchi terroristici di Boko Haram, sarebbero quelle del Nord Est, quali Borno, Yobe ed Adamawa, l'amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti.

A tal proposito riportava un ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria e allegava aggiornamento ACCORD 2015.

Ed ancora, non ritenendo sussistenti neppure i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art.5 comma 6, D.Lgs.286/98 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto conto

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c70

della non credibilità, della personalità ritenuta non vulnerabile e della mancanza di criticità di carattere umanitario della zona di provenienza, chiedeva il rigetto del ricorso.

In merito alla richiesta di asilo costituzionale ex art.10 Costituzione, considerate le recenti pronunce della Suprema Corte, non considerava il diritto di asilo una forma autonoma di protezione.

All'udienza il ricorrente ha dichiarato al Tribunale di aver lasciato la Nigeria non solo per il timore di essere ucciso dai membri della confraternita Aye a causa degli scontri avvenuti nel campus nel marzo 2012, ma anche da quelli della propria, la Vikings, per il giuramento di appartenenza, avendo lo stesso abbandonato il paese. Dopo essere scappato dall'università di Auchi, fuggiva anche da casa a Benin City scappando dalla finestra poiché aveva sentito qualcuno chiedere di lui alla madre e trasferito da uno zio a Zaria, decideva di lasciare il paese per gli scontri tra musulmani e cristiani.

Si ritiene che abbia reso dichiarazioni poco credibili, vaghe, poco circostanziate e generiche, in totale assenza di prove a supporto; in ogni caso, risulta fumoso e poco credibile tutto il racconto e contraddittorie le motivazioni alla base della fuga.

Si fa presente poi che il ricorrente non ha mai confermato minacce dirette. Venendo alla richiesta protezione, per quanto esposto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria art.14 D.Lgs.251/07 lett. a) e b).

Non si ritiene poi che sussista nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c) del predetto articolo, avuto riguardo alla condizione complessiva del paese di origine ed alla estensione geografica, posto che i più recenti rapporti della Nigeria indicano come persistenti conflitti negli stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la presenza di Boko Haram risulta significativa e non la zona di provenienza del ricorrente.

In tal senso il rapporto 2015/2016 di Amesty International ove, se pur da atto che "*è proseguito il conflitto tra l'esercito militare nigeriano ed il gruppo armato Boko Haram che a fine anno aveva già causato la morte di decine di migliaia di civili e oltre due milioni di sfollati interni. Gli episodi di tortura e di altri maltrattamenti per mano della polizia e delle forze di sicurezza sono riamasti frequenti. Le demolizioni di insediamenti informali hanno determinato lo sgombero forzato di migliaia di persone. I tribunali hanno emesso nuove condanne a morte ma non sono state segnalate esecuzioni.... Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di baga e Monguno nello stato di Borno. Combattenti di Boko haram hanno ucciso in modo deliberato i civili... Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko Haram...rapiti e trasferiti nei suoi campi...*", evidenzia anche che "*a partire da marzo un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali*

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c70

città...tuttavia il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid, oltre che in attentati dinamitardi. Gli attentati hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città del nord est del paese."

Tuttavia, tenuto conto anche di quanto riferito da altri siti istituzionali (Reuters- Ecoi- Human Rights Watch), il Tribunale, alla luce del situazione di criticità del paese di provenienza, ritiene adeguata la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Se pur il ricorrente in Italia non lavori, ha dimostrato buona volontà di integrazione per quanto allegato con memoria integrativa (corso di Italiano pari a 25 ore anno scolastico 2014/2015 (doc.10), l'attestato di frequenza per la formazione di lavoratori sulla sicurezza di sole 5 ore (doc.11) e l'attestato di cui al doc.12).

Resta così assorbita ogni altra domanda.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, concede al ricorrente nato il a Uromi - Edo State in Nigeria il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

-visto l'art.83, comma 3 bis DPR 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Enrico Genovese del compenso liquidato in € per competenze professionali, oltre IVA e CPA sull'imponibile e spese generali del 10%.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 27 ottobre 2016

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anita Giuriolo

Firmato Da: GIURIOLO ANITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 141c70